



# *Città di Maratea*

*Regolamento  
occupazione suolo  
(suolo pubblico, privato ad uso pubblico e  
aree private esterne),  
e arredo funzionale  
per le attività  
commerciali, artigianali  
ed esercizi pubblici di somministrazione di  
alimenti e bevande*

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 16 marzo 2015  
modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 aprile 2015  
modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 14 maggio 2015  
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29 giugno 2015  
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24 marzo 2016

modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31 marzo 2017

modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29 marzo 2018

## Indice

art. 1 – oggetto e ambito di applicazione	-----	pag. 3
art. 2 – definizioni	-----	pag. 3
art. 3 – criteri generali di collocazione	-----	pag. 4
art. 4 – elementi di arredo	-----	pag. 6
art. 5 – presentazione istanza	-----	pag. 8
art. 6 – istanza preventiva	-----	pag. 9
art. 7 – criteri di aggiudicazione	-----	pag. 9
art. 8 – obblighi dei titolari del provvedimento	-----	pag. 10
art. 9 – agevolazioni tariffarie e esenzioni	-----	pag. 11
art. 10 – occupazione straordinaria	-----	pag. 13
art. 11 - rinnovo, diniego e decadenza	-----	pag. 13
art. 12 – revoca, sospensione e modifica	-----	pag. 14
art. 13 – accertamenti	-----	pag. 14
art. 14 – sanzioni	-----	pag. 15
art. 15 – norme finali e transitorie	-----	pag. 15
art. 16 – entrata in vigore	-----	pag. 16

### Art. 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento ha come oggetto la disciplina sul rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato ad uso pubblico per le attività commerciali, artigianali e gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa. Disciplina inoltre, l'installazione *e/o* il posizionamento di arredo mobile (o facilmente rimovibile) funzionale, sia per le attività medesime che per le aree private aperte esterne adiacenti.
- 2) Il presente regolamento si applica:
  - a) alle attività commerciali ed artigianali in sede fissa;
  - b) agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa ivi compresi i chioschi.
- 3) Il presente regolamento non si applica agli stabilimenti balneari.

## Art. 2

### Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento, con le espressioni:
  - a) “suolo pubblico” si intende l'area di dominio pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, dello Stato o di altro Ente pubblico;
  - b) “suolo privato ad uso pubblico” si intende l'area di proprietà privata gravata da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge;
  - c) “area privata aperta esterna” si intende qualsiasi area di proprietà privata, su cui di fatto è consentito l'accesso al pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa e sulla quale venga esercitata un'attività commerciale, artigianale o esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, mediante l'installazione di elementi di arredo mobile (tavolini, sedie, ombrelloni ecc.)
- 2) “Ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 507/1993 le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## Art. 3

### Criteri generali di collocazione

- 1) E' consentita l'occupazione di piazze, vie e strade o, comunque, aree antistanti le attività commerciali, artigianali o esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per l'installazione e/o posizionamento di arredo mobile funzionale all'attività stessa.
- 2) E' consentita l'occupazione dei marciapiedi fino al massimo della metà della larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. Ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.L.vo n. 285/1992, sussistendo particolari caratteristiche geometriche nonché, rilevanza storico-ambientale, aree pedonali e zone a traffico limitato è consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. In ogni caso deve essere garantito uno spazio libero non inferiore a mt. 1(uno).
- 3) E' consentita l'occupazione di scalinate e vicoletti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento ed a condizione che sia lasciato uno spazio libero, per il fluido passaggio delle persone, non inferiore a mt. 1 (uno).
- 3 bis) *“E' consentita l'occupazione di Piazza Buraglia solo nei limiti ed all'interno della perimetrazione allegata al presente regolamento con la lettera A. Nessun concessionario potrà occupare una superficie maggiore del 40 per cento della superficie totale”.* ( D.C.C. n. 7/2018)
- 4) Non è consentita l'occupazione in aderenza agli edifici di culto. La distanza intercorrente tra l'edificio di culto e lo spazio in concessione, non può essere inferiore a mt. 1 (uno).
- 5) In ogni caso le occupazioni non devono essere di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Non devono essere di impedimento al fluido passaggio delle persone con difficoltà di deambulazione. Sono fatte salve le esigenze generali di sicurezza.
- 6) L'installazione e/o il posizionamento di arredo mobile deve avvenire in conformità al presente regolamento e previa autorizzazione del Comune. Per tutti gli elementi di arredo la scelta della tipologia dei materiali e dei colori deve essere progettata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa area, piazza o via. L'installazione e/o il posizionamento non deve occultare targhe, lapidi, cippi commemorativi, monumenti o visuali paesaggistiche e deve essere garantita la salvaguardia delle aiuole e degli spazi verdi. E' vietata l'affissione diretta agli alberi di cartelli, manifesti, insegne e simili, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile.
- 7) *E' consentita l'esposizione di merci, al di fuori delle attività commerciali, esclusivamente su bacheche, mensole, cavalletti, tavolini, espositori per cartoline (che dovranno comunque attenersi alle disposizioni del presente regolamento in riferimento ai materiali da utilizzare e al decoro urbano). E' consentita anche su supporti comunemente utilizzati per esposizione merce, purché non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e con i parametri previsti dal comma 10bis del presente*

*articolo, previo possesso di idoneo titolo di godimento degli immobili. Dovranno comunque munirsi di autorizzazione, anche nelle ipotesi di esenzione del canone. (D.C.C. n. 13 /2016)*

- 8) *E' fatto divieto di esporre merci direttamente a terra o sul manto stradale". (D.C.C. n. 13 /2016).*
- 9) *Gli ingressi e le vetrine, delle attività commerciali, artigianali o esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e delle civili abitazioni, possono essere ornate con fioriere poste per terra o sul manto stradale a corredo degli stessi, purché non rechino intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, nel rispetto delle vigenti disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche, delle normative vigenti e del presente regolamento. (D.C.C. n. 13 /2016.)*
- 10) E' consentito, in deroga al *comma 8*, ai rivenditori di piante e fiori l'esposizione per terra o sul manto stradale, previa autorizzazione e, a condizione che non arrechino intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, nel rispetto delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la cui profondità non dovrà essere superiore *ai 60 cm.* (D.C.C. n. 13 /2016. Le piante e fiori dovranno essere poggiate a terra direttamente con il vaso, senza l'ausilio di ulteriori appoggi o contenitori.
- 10bis) Gli elementi di arredo di cui all'art. 3 comma 7, devono rientrare nei seguenti parametri:*
  - a) essere posizionati/installati in "aderenza" al perimetro delle pareti dell'attività commerciale, artigiana o di somministrazione di alimenti e bevande del richiedente;*
  - b) la profondità non deve essere superiore ai 40 cm., fatto salvo il comma 10 del presente articolo;*
  - c) la distanza minima in elevazione tra il suolo e il "piano-d'appoggio" dell'elemento di arredo non deve essere inferiore ai 30 cm.;*
  - d) il sostegno (ccdd. gambe e/o piedi) del "piano-d'appoggio" dell'elemento di arredo può appoggiare direttamente al suolo, purché non occupi più del 30% del "piano-d'appoggio" stesso (D.C.C. n. 13 /2016);*
- 11) E' vietata "l'occupazione" davanti ai passi carrabili e agli scivoli per disabili e, in ogni caso in cui crei ostacolo o impedimento all'utilizzo di opere, servizi o bene pubblico funzionale alle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- 12) Nel caso di concessioni attigue, i concessionari potranno provvedere a delimitare l'area attraverso installazioni di divisioni facilmente amovibili. In caso di controversia sarà cura dell'Ufficio Tecnico Manutentivo indicare la soluzione.
- 13) Qualsiasi installazione non deve occultare la segnaletica stradale né interferire con gli attraversamenti pedonali.
- 14) E' consentita l'installazione di *dehors* secondo le previsioni normative contenute nel regolamento per le strutture precarie allegato al regolamento edilizio comunale. In Piazza

Buraglia l'installazione dei *dehors* è consentita esclusivamente e limitatamente dal 01 novembre al 30 aprile. *Nella piazzetta del Porto l'installazione di dehors di qualsiasi tipologia è sempre vietata.* (D.C.C. n. 7/2018).

15) Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi.

## Art. 4

### Elementi di arredo

1) L'installazione o il posizionamento degli elementi di arredo mobile dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a) **bacheche espositive e leggio porta menu** (dovranno essere posizionati in maniera da evitare esposizioni caotiche e non ordinate. Non dovranno sovrapporsi a lapidi, stemmi, cornici ed altre membrature architettoniche. Dovranno essere ben stabili e facilmente rimovibili, in ogni caso a rimozione avvenuta è fatto obbligo ripristinare la parte di fabbricato *e/o* manufatto allo stato preesistente. Possono essere in legno di colore naturale e in ferro battuto di colore canna di fucile);
- b) **impianti di illuminazione** (è fatto divieto di utilizzare fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser o altri tipi che proiettino luce verso la volta celeste. E' consentito l'utilizzo all'interno dell'area in concessione di corpi di illuminazione dal *design* semplice e conforme all'architettura. Devono essere in regola con le normative vigenti in materia. Possono essere in ghisa o ferro battuto o metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato bianco);
- c) **apparecchi riscaldanti e refrigeranti** (stufe e ventilatori o simili, ad esclusione di climatizzatori e condizionatori d'aria. Dovranno essere omologati e a norma di legge e posizionati all'interno dello spazio in concessione);
- d) **tende parasole** (il materiale delle tende potrà essere in tessuto naturale resinato o in pvc. Possono essere di colore con tonalità panna o brunito);
- e) **fioriere e cestini** (possono essere collocati a coronamento e delimitazione della aree. Dovranno comunque ricadere nel perimetro dell'area concessa e potranno essere utilizzate anche come punti di ancoraggio delle strutture ombreggianti. Sono ammesse fioriere di qualsiasi forma, in argilla cotta, pietra di colore chiaro, legno a doghe di colore naturale, ferro battuto colore nero o canna di fucile. Devono essere armonizzate con l'ambiente circostante. I cestini devono essere di disegno semplice, in ghisa o metallo verniciato canna di fucile o brunito, legno naturale o rattan);
- f) **tavoli, sedie, panche e poltroncine** (possono avere forma circolare o quadra, non devono avere alcun sistema di incastro o fissaggio al suolo tale da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione o superficie di calpestio esistente. I materiali e le colorazioni impiegate dovranno garantire il minimo impatto ambientale e decoro dei luoghi, la scelta dovrà tener conto del contesto edilizio-architettonico. Potranno essere di legno, fibre vegetali, vimini o midollino colore naturale o ferro battuto o in metallo colore canna di fucile o brunito, rattan o alluminio).
- g) **elementi di delimitazione** (fioriere o simili, corde o simili ecc., potranno avere un'altezza massima di mt. 1. Dovranno essere dello stesso materiale indicato alla lett. e);
- h) **paraventi** (altezza max. 1.60, non fissi e con una base che garantisca la stabilità. La struttura portante in ferro battuto o metallo di colore canna di fucile o brunito, in legno di colore naturale e comunque in armonia con gli arredi.. Sono consentiti i pannelli in materiale trasparente non colorato e potranno riportare esclusivamente il logo o il nome dell'attività commerciale. Non sono consentite scritte pubblicitarie. Non è consentito l'ancoraggio al muro e alla pavimentazione.);
- i) **pedane** (devono essere limitate a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo. Dovranno essere stabili, facilmente pulibili e smontabili, prive di sporgenze ed altri fattori di potenziale pericolo. Dovranno inoltre essere dotate di

rampe inclinate di accesso o altri accorgimenti idonei a permettere l'accesso anche ai portatori di handicap. Qualora dovesse essere necessario effettuare fori di fissaggio dovranno essere realizzati in corrispondenza dei giunti della pavimentazione. Dovranno essere concepite in maniera tale da permettere il normale deflusso delle acque. La parte visibile deve essere in legno colore naturale o brunito);

j) **ombrelloni** (supporto in legno o ferro battuto di colore nero o canna di fucile., con telo chiaro o brunito in doppio cotone impermeabilizzato. E' consentita solo la scritta indicante il logo o il nome dell'attività commerciale titolare della concessione. Sono vietate le scritte pubblicitarie. La proiezione al suolo non deve superare i limiti dell'area in concessione);

k) **totem pubblicitario** (i pubblici esercizi commerciali ubicati in strade secondarie possono posizionare sul suolo pubblico, totem pubblicitari di tipo amovibile. Possono essere dello stesso materiale e dello stesso colore delle bacheche);

l) **espositori mobili** (manufatto destinato all'esposizione di prodotti e merci varie all'esterno degli esercizi commerciali. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o ferro battuto di colore canna di fucile o brunito. Altezza max. cm. 1,30; profondità max. cm. 40; larghezza max. cm. 1,50;. L'eventuale impianto di illuminazione dovrà avere lo stesso colore della struttura, di forma semplice ed integrato con il contesto circostante. Non sono consentite lampade fluorescenti. L'impianto elettrico di alimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti. Le misure di cui sopra valgono anche per le mensole da esposizione. L'ufficio competente può autorizzare misure maggiori in virtù del locale commerciale di riferimento e della ubicazione, fatta eccezione per la profondità);

m) **faretti o simili** (illuminazioni a parete con funzioni di illuminazione delle mensole o entrata attività commerciale. Dovranno essere montate rispettando la normativa vigente sugli impianti elettrici e la loro sporgenza non può superare i cm. 50. Possono essere di colore brunito, canna di fucile o comunque sulle tonalità di grigio);

n) **coperto** (il coperto inteso come l'insieme delle posate, tovaglie, tovaglioli e simili, è preferibile evitare quello in carta);

o) *altri supporti comunemente utilizzati per l'esposizione della merce (purché rispettino le disposizioni del presente regolamento e i parametri imposti dal comma 10bis dell'art. 3). (D.C.C. n. 13 /2016).*

2) E' vietato utilizzare materiale *sintetico/plastica* o suoi derivati, fatta eccezione per il "rattan". Non saranno ammesse installazioni prive di qualsiasi dignità estetica e cromatica.

*2bis) Le insegne di esercizio, che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell'attività commerciale, artigianale o di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa solo per luce indiretta (non è consentita l'insegna luminosa per luce propria). Per l'installazione sono necessari comunque tutti i pareri previsti dalla normativa vigente, come ad esempio l'autorizzazione paesaggistica nelle zone sottoposte a vincolo. Per le insegne installate prive di autorizzazioni si applica l'art. 23 comma 13bis del Codice della Strada. (D.C.C. n. 13 /2016)*

3) Per i *dehors* si fa riferimento al regolamento sull'installazione di strutture precarie sul territorio comunale allegato al regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29 febbraio 2012.

## Art. 5

### Presentazione istanza

- 1) L'istanza per il rilascio della concessione *e/o* dell'autorizzazione, deve essere presentata al Settore Entrate, che ne rilascia ricevuta e successivo provvedimento, tra il 01 novembre e il 30 aprile (fa fede la data di protocollo), e deve contenere, pena l'irricevibilità: (D.C.C. n. 7/2018).
- a) l'oggetto (concessione o autorizzazione);
  - b) per l'impresa individuale:
    - denominazione;
    - dati anagrafici, codice fiscale e partita i.v.a. del titolare;
    - sede impresa;
  - c) per la società:
    - denominazione;
    - dati anagrafici del rappresentante legale;
    - codice fiscale e partita i.v.a. della società;
  - d) *e/o* denominazione sociale *e/o* legale rappresentante *e/o* amministratore di fatto;
  - e) la durata della concessione *e/o* autorizzazione;
  - f) l'indicazione dell'area e la relativa superficie *e/o* estensione lineare;
  - g) l'ubicazione dell'attività commerciale, artigianale o esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande per il quale si presenta l'istanza;
  - h) la planimetria 1:500 dell'area e la specifica tecnica con relativa individuazione dell'installazione *e/o* posizionamento degli elementi di arredo mobile (è consigliabile il foto inserimento degli elementi di arredo mobile);
  - i) la sottoscrizione da parte del richiedente e la data.
- 2) Le istanze presentate fuori dai termini indicati al *comma 1*, saranno escluse.
- 3) *Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione, deve essere rilasciato entro quarantacinque giorni dalla data di protocollo dell'istanza, fatte salve, comunque, le eccezioni previste dalla Legge n. 241 del 1990. (D.C.C. n. 13/2016).*
- 4) *Per il rilascio del provvedimento, il Settore Entrate richiede ed acquisisce i seguenti pareri nelle seguenti ipotesi:*
- a) *Parere dell'Ufficio Tecnico qualora la richiesta di occupazione comprenda l'installazione di strutture o altri elementi di arredo rientranti nella normativa urbanistica e che necessitano di autorizzazioni di competenza del medesimo ufficio, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2bis dell'art. 4.*
  - b) *Parere del Settore Vigilanza qualora la richiesta di occupazione riguardi suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico, interessato dalla circolazione veicolare.*
- In mancanza dei presupposti di cui alla lett. a) e b) non è necessaria la richiesta dei pareri.*



*I pareri favorevoli hanno validità tre anni, salvo modifiche dell'occupazione e del posizionamento/installazione degli elementi di arredo.*

*I pareri negativi devono essere sempre motivati. (D.C.C. n. 13 /2016).*

- 5) *I pareri di cui sopra dovranno pervenire al Settore Entrate entro dieci giorni dalla richiesta. (D.C.C. n. 13/2016)*
- 6) Il responsabile del Settore Entrate è il responsabile del procedimento.
- 7) *In presenza di pareri discordanti il Responsabile del Settore Entrate può convocare una conferenza di servizi tra i responsabili degli uffici interessati al fine di addivenire ad una decisione definitiva. (D.C.C. n. 13 /2016)*
- 8) *Il provvedimento di diniego totale o parziale, deve essere sempre motivato. (D.C.C. n. 13 /2016).*

## Art. 6

### Istanza Preventiva

- 1) Chiunque, abbia intenzione di avviare una nuova attività commerciale, artigianale o un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, potrà far pervenire in qualsiasi momento un'istanza preventiva al fine di ottenere un parere dal Settore Entrate su un eventuale successivo provvedimento di concessione e/o autorizzazione. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di protocollo ed ha una validità di mesi sei. Non è vincolante.
- 2) Nell'istanza dovrà essere indicata il tipo di attività che si intende aprire, l'ubicazione esatta e l'area pubblica oggetto di occupazione o l'area privata aperta esterna oggetto di utilizzo con arredo urbano funzionale.
- 3) Resta inteso che per l'effettiva occupazione e/o utilizzo dell'area dovrà poi comunque essere prodotta un'istanza ai sensi dell'art. 5, nei modi e nei termini in esso contenuti.

## Art. 7

### Criteri di aggiudicazione

- 1) In presenza di due o più istanze per la stessa area, sono valutati i seguenti criteri:
  - a) la durata della concessione richiesta (prende punti cinque la concessione più lunga e le successive a decrescere di mezzo punto);
  - b) la regolarità nel pagamento del canone di precedenti concessioni; l'irregolare versamento del canone di concessione degli ultimi cinque anni (per irregolare versamento si intende a titolo semplificativo una rata pagata in ritardo oppure non interamente versata) comporta la decurtazione di punti 0,50 (zero/cinquanta), per ogni rata;

- c) l'aver posseduto regolarmente (compreso il regolare versamento del canone) aree in concessione, comporta l'attribuzione di punti 0,50 (*zero/cinquanta*) per ogni anno fino ad un massimo di punti 2,50 (*due/cinquanta*);
- d) ogni violazione contestata durante la vigenza di una precedente concessione, comporta la decurtazione di punti 0,50 (*zero/cinquanta*), per ogni violazione;

ESEMPIO		
Istanza con richiesta di concessione più lunga	Punti	+5,00
Una rata pagata in ritardo o non completa	punti	-0,50
Possesso aree in concessione regolare negli ultimi due anni	punti	+1,00
Due violazioni contestate	punti	-1,00
	totale	+4,50

- 2) A parità di punteggio prevale la data di protocollo dell'istanza di concessione ed a parità di data, il numero di protocollo inferiore, cioè pervenuta prima.
- 3) Il Responsabile del Settore Entrate, qualora dovessero essere presentate due o più domande per la medesima area, prima di procedere alla formazione della graduatoria, può convocare le parti istanti al fine di addivenire ad un eventuale accordo di suddivisione.

## Art. 8

### Obblighi del titolare del provvedimento

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di:
- a) limitare l'occupazione alle aree concesse;
  - b) utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nel provvedimento e per il solo uso consentito, curandone la relativa manutenzione al fine di mantenerne in maniera continuativa un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante;
  - c) ripristino dei luoghi alla scadenza del termine della concessione;
  - d) non arrecare alcun danno al selciato e realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili pozzetti ecc. e relativi sotto servizi esistenti;
  - e) garantire il corretto deflusso delle acque piovane;
  - f) provvedere alla pulizia dell'area in concessione;
  - g) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione, delle normative, dei regolamenti e degli eventuali accordi tra le parti;
  - h) pagare il canone di occupazione suolo pubblico nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento;
  - i) ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione e conservarla nel luogo ove è esercitata l'attività;

- j) di esibire, a richiesta delle autorità preposte e dei dipendenti comunali autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione.
- 2) Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferito ad altri. Qualora per sopravvenuti mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile o dell'attività commerciale, artigianale o esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare della concessione e/o dell'autorizzazione, dovrà darne immediata comunicazione al Comune.
- 3) Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi.

## Art. 9

### Agevolazioni tariffarie e esenzioni

- 1) I criteri per determinare le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico sono quelle previste dal regolamento comunale C.O.S.A.P. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 28 dicembre 2001 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 30 novembre 2005 e le delibere di Giunta a tal fine emanate.
- 2) Le concessioni hanno diritto ad una riduzione del canone O.S.A.P. nelle seguenti ipotesi:
- a) la concessione permanente per un periodo di durata pari o superiore agli anni cinque ha diritto alla riduzione del canone nella misura del 20%;
  - b) la concessione temporanea per un periodo di durata pari o superiore a 80 (ottanta) giorni ha diritto ad una riduzione del canone nella misura del 60%;
  - c) la concessione temporanea per un periodo di durata pari o superiore a 150 (centocinquanta) giorni ha diritto ad una riduzione del canone nella misura del 75%.
- ~~3) Per la sola Piazza Buraglia:~~
- ~~a) I titolari di concessione temporanea per attività di somministrazione di alimenti e bevande che si impegnano a svolgere almeno una serata di piano bar o comunque musica di sottofondo dal vivo, hanno diritto ad una riduzione del canone nella misura massima complessiva dell'80%; in tale ipotesi, entro venti giorni dalla scadenza della concessione devono consegnare al Settore Entrate copia del versamento S.I.A.E.~~
  - ~~b) I titolari di concessione permanente per attività di somministrazione di alimenti e bevande pari o superiore agli anni cinque, che si impegnano a svolgere almeno una serata di piano bar o comunque musica di sottofondo dal vivo, per ogni anno della concessione per almeno i primi cinque anni, hanno diritto ad una riduzione del canone complessivo nella misura massima del 40%; in tale ipotesi, entro venti giorni dalla scadenza annuale devono consegnare al Settore Entrate copia del versamento S.I.A.E.~~

~~In entrambi i casi almeno una delle serate di piano bar o musica di sottofondo dal vivo dovrà essere svolta nel periodo che va dal 20 giugno al 31 luglio e/o dal 01 al 10 settembre. In mancanza dello svolgimento delle serate di piano bar o musica di sottofondo dal vivo si procederà alla revoca dell'agevolazione tariffaria e contestuale richiesta di pagamento della somma non versata in precedenza per effetto dell'agevolazione. (D.C.C. n. 13/2016) **Comma abrogato dalla D.C.C. n. 7/2018)**~~

- 4) Le concessioni temporanee di durata inferiore a 80 (ottanta) giorni e le concessioni permanenti di durata inferiore ai cinque anni non hanno diritto alle agevolazioni tariffarie, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10. Il versamento del canone e degli altri oneri deve avvenire al momento del rilascio del provvedimento.
- 5) *Nell'ipotesi del comma 2, lett. a) e comma 3 lett. b) il versamento del canone deve avvenire entro i primi due anni dall'inizio della validità della concessione con rate semestrali di pari importo (totale rate n. 5). La prima rata deve essere versata al momento del rilascio della concessione. Resta inteso che con la prima rata può essere versato l'intero importo. (D.C.C. n. 13/2016)*
- 6) *Nelle ipotesi del comma 2 lett. b) e c) e comma 3 lett. a) il versamento del canone deve avvenire entro il 31 luglio. In queste sole ipotesi, il Settore Entrate rilascia il provvedimento con data anteriore al 31 luglio anche in assenza della ricevuta di versamento, che dovrà comunque essere prodotta entro il medesimo termine. (D.C.C. n. 13/2016)*
- 7) Resta inteso che qualsiasi area in concessione deve essere efficiente e funzionale (servizio ai tavoli, pulizia area, arredo decoroso ecc.) per l'intero periodo concesso, pena la revoca delle agevolazioni tariffarie.
- 8) Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie la validità delle concessioni deve comprendere il periodo dal 20 giugno al 10 settembre.
- 9) I titolari del provvedimento di concessione permanente per una durata pari o superiore agli anni cinque (durata massima anni 10 ai sensi dell'art. 12 del regolamento C.O.S.A.P.), possono, previa comunicazione scritta al Comune almeno dieci giorni prima, sospendere l'utilizzo dell'area con elementi di arredo dall'11 gennaio al 14 marzo e dal 16 ottobre al 14 dicembre. La sospensione non dà diritto ad ulteriori riduzioni o rimborsi.
- 10) *Sono **esentati** dal pagamento del canone le attività commerciali, artigiane o di somministrazione di alimenti e bevande che, per il posizionamento/installazione degli elementi di arredo di cui all'art. 3 comma 7, si attengono ai parametri di cui all'art. 3 comma 10bis e la durata della concessione per esposizione merci sia pari o superiore a 150 (centocinquanta) giorni. 10bis) le concessioni di durata inferiore al termine di cui al comma 10 non hanno diritto all'esenzione del pagamento del canone e si applica la tariffa vigente per intero. (D.C.C. n. 13/2016)*

*10ter) gli elementi di arredo di cui all'art. 3 comma 7 installati/posizionati su pareti non appartenenti all'attività commerciale, artigiana o di somministrazione di alimenti e bevande del titolare non hanno diritto all'esenzione del pagamento del canone e si applica la tariffa vigente per intero(D.C.C. n. 13 /2016).*

*Nelle ipotesi dei commi 10bis e 10ter, il versamento del canone e/o degli altri oneri, dovrà avvenire al momento del rilascio del provvedimento. (D.C.C. n. 13 /2016).*

- 11) Le concessioni permanenti, nonché le autorizzazioni per aree private aperte esterne, sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria nella misura di €. 52,00 (cinquantadue/00); le concessioni temporanee, quelle di cui al comma 10 del presente articolo, di cui all'art. 10 del presente regolamento, sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria di €. 26,00 (ventisei/00).
- 12) Le istanze preventive di cui all'art. 6 sono soggette al pagamento dei diritti quantificati in €. 26,00 (ventisei/00).
- 13) *I dipendenti comunali autorizzati e/o la Polizia Locale, ai fini della verifica della permanenza delle condizioni giustificative dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie indicate al presente articolo, e specificatamente degli obblighi di cui al comma 7, effettueranno controlli periodici (almeno uno al mese nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre) e relazioneranno in merito al Settore Entrate per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali. (D.C.C. n. 13 /2016)*

## Art. 10

### Occupazione straordinaria

- 1) *Dall'11 settembre al 19 giugno può essere presentata istanza per la concessione e/o autorizzazione straordinaria a tariffa ridotta del 90%. Le istanze possono essere presentate tra i sessanta e i dieci giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione. Il versamento del canone e degli altri oneri deve avvenire al momento del rilascio del provvedimento. (D.C.C. n. 13 /2016)*
- 2) *Il provvedimento per l'occupazione straordinaria può essere concesso per un tempo massimo di giorni quarantacinque complessivi nell'anno solare, anche frazionati. (D.C.C. n. 13 /2016)*
- 3) I termini di cui all'art. 5, relativi al rilascio dei pareri e del provvedimento sono dimezzati.

## Art. 11

### Rinnovo, diniego e decadenza

- 1) I provvedimenti di concessione e/o di autorizzazione permanenti sono rinnovabili, quelli temporanei sono prorogabili.
- 2) Sono cause ostative al rinnovo o al rilascio:

- a) mancato pagamento del canone e degli oneri, avuto riguardo alle concessioni degli ultimi cinque anni, non sanate prima del rilascio del provvedimento;
  - b) altre situazioni debitorie pregresse con il Comune che non siano sanate prima della conclusione del procedimento per il rilascio della concessione *e/o* autorizzazione.
- 2bis) Gli accertamenti di cui al comma 2 lett. a) e b), ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione sono, effettuati sui mancati pagamenti e sulle situazioni debitorie pregresse risultanti fino al giorno prima della presentazione della domanda.*  
*(D.C.C. n. 13/2016).*
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di negare il rilascio della concessione *e/o* dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico *e/o* di salvaguardia della pubblica incolumità *e/o* per conformazione strutturale dell'area, non idonea all'installazione *e/o* posizionamento di arredo mobile.
  - 4) Sono causa di decadenza tutti i casi indicati all'art. 17 del regolamento comunale C.O.S.A.P. approvato con delibera del Consiglio Comunale di Maratea n. 54 del 28 dicembre 2001 e s.m.i..

## Art. 12

### Revoca, sospensione o modifica

- 1) Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di sicurezza, incolumità pubblica, di traffico, nonché, di indecorosa manutenzione dei luoghi e delle strutture e per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, può revocare, sospendere o modificare il provvedimento di concessione *e/o* di autorizzazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
- 2) I destinatari del provvedimento di revoca, sospensione o modifica provvederanno a proprie cure e spese alla eventuale rimozione dei manufatti e degli arredi mobili ripristinando lo stato dei luoghi "*quo ante*" e comunque entro il termine stabilito nel provvedimento stesso. In mancanza si provvede d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti.
- 3) Il Comune può sospendere la concessione in occasione di manifestazioni o eventi di interesse collettivo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento.

## Art. 13

### Accertamenti

- 4) Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi del presente regolamento, sono svolte dalla Polizia Locale, fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 13 della L. 689/1981.
- 5) Il Sindaco può autorizzare dei dipendenti comunali per l'accertamento delle violazioni al presente regolamento.

## Art. 14

### Sanzioni

- 1) Per le violazioni del presente regolamento, salva l'applicazione di sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale e/o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 (cento/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
- 2) E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme di cui alla L. n. 689/1981.
- 3) *Qualora le violazioni attengono all'occupazione abusiva, o all'installazione o utilizzo di elementi di arredo mobile non autorizzato ai sensi del predetto regolamento o privi di autorizzazione, gli organi preposti di cui all'art. 13, provvedono ad ordinare al titolare della concessione, la rimozione dell'occupazione abusiva e dell'arredo mobile non consentito entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di rimozione. Qualora il destinatario del provvedimento di rimozione non ottemperi, si provvede d'ufficio. (D.C.C. n. 13/2016)*
- 3bis) *Qualora le violazioni riguardano i limiti temporali e spaziali della concessione/autorizzazione, gli organi preposti di cui all'art. 13 ne ordinano l'immediato ripristino. (D.C.C. n. 13/2016).*
- 4) Alla terza violazione amministrativa, durante il periodo di concessione e/o autorizzazione temporanea o nell'anno per quelle permanenti, si applica la sospensione immediata della concessione e/o dell'autorizzazione da un minimo di giorni uno ad un massimo di giorni cinque. Alla quarta violazione, nel medesimo periodo, si applica la revoca della concessione e/o dell'autorizzazione.
- 5) In tutti i casi le spese sono a carico del trasgressore.
- 6) Le disposizioni del presente articolo soccombono alla normativa nazionale e regionale in materia.

## Art. 15

### Norme finali e transitorie

- 1) Per quanto non specificato, si applica la normativa vigente in materia e per quanto compatibili le disposizioni contenute nel regolamento C.O.S.A.P. approvato con delibera del Consiglio Comunale di Maratea n. 54 del 28 dicembre 2001 e *s.m.i.*.
- 2) Le concessioni già autorizzate restano valide fino alla scadenza, salvo richiesta del titolare di provvedimento di rinnovo ai sensi del presente regolamento.
- 3) I concessionari già titolari di provvedimento, dovranno adeguarsi alle disposizioni dell'art. 4, per gli arredi mobili di cui alle *lett. b), c), d), f), h), i), j), l), e o)*, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, mentre per gli arredi mobili di cui alle *lett. a), e), g), k), m), e n)*, entro sei mesi.
- 4) In deroga all'art. 5 le istanze, per la prima applicazione del presente regolamento, possono essere presentate entro il 20 luglio 2015.
- 5) Il termine di presentazione delle istanze per l'anno 2016 è prorogato al 30 aprile 2016. (D.C.C. n. 13/2016)
- 6) *Il termine di presentazione delle istanze per l'anno 2017 è prorogato al 30 aprile 2017. (D.C.C. n. 20\_/2017)*

## Art. 16

### Entrata in Vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio *on line* e sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Maratea.